



COMUNE DI CELLE LIGURE

PROVINCIA
DI SAVONA

VIA S. BOAGNO 11
17015 - CELLE LIGURE
Tel. 019/99801
Fax 019/993599
info@comune.celle.sv.it
comunecelle@postecert.it
www.comune.celle.sv.it
C.F. 00222000093
P.I. 00333440097



Ufficio Entrate Tributarie e Tariffarie

Anche per l'anno 2019 è in vigore l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La I.U.C. si compone: dell'imposta municipale propria (I.MU.P.), di natura patrimoniale, del tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili (sicurezza; viabilità; trasporto pubblico locale), e della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), a carico dell'utilizzatore e destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

Per il Comune di Celle Ligure la disciplina regolamentare del nuovo tributo è dettata dal Regolamento comunale per l'applicazione della IUC, che contiene le disposizioni comuni nell'ordinamento dei tre tributi, rimandando ai rispettivi regolamenti le norme specifiche di dettaglio. I Regolamenti sono disponibili in visione presso l'Ufficio Tributi, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) e sul sito Internet del Comune di Celle Ligure www.comunecelle.it.

Di seguito si riportano in sintesi le istruzioni per pagare i tributi IMUP e TASI

ANNO 2019:

I.MU.P.

Quali soggetti interessa	Proprietari di immobili: titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili, concessionari di area demaniale, locatario finanziario.
Quali immobili riguarda	Fabbricati a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa e aree fabbricabili.
Quali sono le aliquote per pagare l'imposta	<p>0,30% <i>Unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).</i></p> <p>(* VEDI anche NOTE)</p> <p>0,48% <i>Immobili produttivi iscritti nella categoria C1 e C3 i cui proprietari siano sottoscrittori di Patto di Area di cui alla Legge Regionale n. 1 del 2/1/2007 e lochino tali immobili a canone concordato o rinnovino i contratti di locazione in essere lasciandoli invariati o diminuendone i canoni.</i></p> <p>0,76% <i>Limitatamente alle abitazioni :</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Locate. (** VEDI anche NOTE)</i>- <i>Concesse in comodato gratuito con contratto registrato a parenti in linea retta entro il primo grado o collaterale entro il secondo grado che vi abbiano acquisito la residenza, adibendole ad abitazione principale. (Attenzione: l'obbligo di registrazione vale per i comodati concessi per la prima volta dall'anno 2016)</i>- <i>Possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'A.I.R.E. a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate o date in comodato d'uso.</i> <p>0,96% <i>Immobili diversi dalle abitazioni e abitazioni tenute a disposizione non locate.</i></p> <p>(*** VEDI anche NOTE)</p>

Qual è la base imponibile	<p>a) Fabbricati: La rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 160 per i fabbricati del gruppo catastale da A1 a A9 e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 - 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 - 80 per i fabbricati della categoria A/10 e D/5 - 65 per i fabbricati del gruppo catastale da D/1 a D/10 escluso D/5 - 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1 <p>b) Terreno edificabile: Valore venale in comune commercio</p> <p style="color: red;">ATTENZIONE: Dall'anno d'imposta 2016 i terreni agricoli (non edificabili) siti nel territorio di Celle Ligure, sono esenti.</p> <p>N.b.: Per esenzioni; riduzioni d'imposta e per altre casistiche specifiche che non si possono elencare nel presente avviso per motivi di spazio si consiglia di visionare il "Regolamento comunale I.Mu.P" sul sito Internet del Comune di Celle Ligure www.comunecelle.it</p>
Link web utili	http://www.agenziaentrate.gov.it http://www.finanze.it

COME PAGARE

Termini di versamento	<p>-Acconto pari al 50% entro il 17/06/2019 (È facoltà' effettuare il versamento dovuto per l'intero anno in un'unica soluzione entro il 17/06/2019)</p> <p>-Saldo a conguaglio entro il 16/12/2019</p>
------------------------------	--

Il versamento a favore dello Stato dell'imposta dovuta allo stesso per il possesso dei **fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D** deve essere effettuato dal contribuente contestualmente al versamento dell'imposta dovuta al Comune.

Il pagamento dell'imposta avviene in autoliquidazione con bollettino di c/c postale o modello **F24**, (se si usa il modello F24 semplificato, si deve riportare riportando nella "Sezione" la sigla "EL".

Gli enti non commerciali devono invece effettuare il versamento esclusivamente tramite il modello F24.

Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto, sia inferiore ad **€ 12,00**. Il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Il versamento va effettuato indicando i seguenti "codici tributo":

- **3912** abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
- **3914** terreni (destinatario il Comune)
- **3916** aree fabbricabili (destinatario il Comune)
- **3918** altri fabbricati (destinatario il Comune)
- **3923** interessi da accertamento fiscale (destinatario il Comune)
- **3924** sanzioni da accertamento fiscale (destinatario il Comune)
- **PER I SOLI IMMOBILI di categoria D i codici tributo sono:**
- **3925 immobili D stato** (destinatario lo Stato)
- **3930 immobili D incremento comune** (destinatario il Comune)

Negli spazi:

- "codice ente/codice comune" indicare il **codice catastale del Comune di Celle Ligure C443**;

- "Acc" barrare se il pagamento si riferisce all'acconto e nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo (se il pagamento è effettuato in unica soluzione, barrare entrambe le caselle);

- "Numero immobili" indicare il numero degli immobili per i quali si effettua il pagamento utilizzando lo stesso codice tributo (massimo tre cifre);

- "anno di riferimento" indicare l'anno al quale il pagamento si riferisce, cioè l'anno 2019 (esclusi perciò i pagamenti effettuati a titolo di ravvedimento relativamente ad anni precedenti).

ATTENZIONE

*** NOTE:**

L'IMUP per le abitazioni principali è ancora dovuta solo per quelle classificate nelle **categorie catastali A/1** (abitazioni di tipo signorile), **A/8** (ville) e **A/9** (castelli e palazzi di pregio artistico o storico), nonché per le pertinenze delle stesse.

L'abitazione principale è l'unità immobiliare nella quale il contribuente ed il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica; Le relative pertinenze sono le unità immobiliari, destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (box) e C/7 (posti auto), limitatamente ad una per categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione.

Qualora i componenti del nucleo familiare, ed in particolare i coniugi non separati legalmente, abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio dello stesso Comune, solo uno degli immobili può essere considerato abitazione principale dei due coniugi e solo per il coniuge che vi abbia la propria residenza anagrafica.

N.B. Anche per l'anno 2019, a prescindere dalle disposizioni tariffarie indicate nel precedente prospetto, la base imponibile Imup è ridotta del 50 per cento *per le unità immobiliari*, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello comune di Celle Ligure; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nel territorio comunale un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione di tale disposizione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti mediante il modello di dichiarazione IMUP.

DETRAZIONI PRIMA CASA:

Nel Comune di Celle Ligure, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A1-A8-A9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per le relative pertinenze e per gli immobili assimilati, non esenti; si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

ASSIMILAZIONE:

E' assimilata da parte del Comune, a tutti gli effetti, all'abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Inoltre, a norma di legge:

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato iscritti all'A.I.R.E. già pensionati nei rispettivi paese di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato uso.(per eventuali altre abitazioni possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato iscritti all'A.I.R.E. vedi anche apposita aliquota nel prospetto precedente).

**** NOTE : ABITAZIONI LOCATE**

Anche per l'anno 2019 gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

***** NOTE:** L'IMU dovuta per il possesso dei fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale

D deve essere calcolata nel seguente modo

Tipo Aliquota	Aliquota	Versare a :
base (prevista dalla legge)	0,76%	Stato
Ulteriore (stabilita dal Comune)	0,20%	Comune

E' disponibile sul sito internet del comune www.comunecelle.it la presente guida informativa sull'I.Mu.p. e un link per accedere al **calcolo on line**.

TA.S.I.

Quali soggetti interessa e quali immobili riguarda	<p>Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che continuano ad essere soggette al tributo.</p> <p>In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p> <p>Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del (10 per cento) dell'ammontare complessivo del tributo dovuto. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. (* VEDI anche NOTE)</p> <p>In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.</p>
Quali sono le aliquote per pagare l'imposta	<p>0,15% <i>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale, iscritta in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9 nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)</i></p> <p>0,10% <i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i></p> <p>0,15% <i>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</i></p> <p>0,15% <i>Tutti gli altri immobili soggetti al tributo</i></p>
Qual è la base imponibile	<p>La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)</p>

(* NOTE). Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto diverso dal possessore (titolare del diritto reale sull'unità immobiliare), **che la destini a sua abitazione principale e del suo nucleo familiare**, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la TASI è versata dal solo possessore nella misura del 90%.

DETRAZIONE

Dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite **ad abitazione principale e per le sole** iscritte in catasto nelle categorie **A/1, A/8 e A/9** nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare **euro 30,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

RIDUZIONE Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

COME PAGARE Termini di versamento	<p>- Acconto pari al 50% entro il 17/06/2019 (È facoltà effettuare il versamento dovuto per l'intero anno in un'unica soluzione entro il 17/06/2019)</p> <p>- Saldo a conguaglio entro il 16/12/2019</p>
--	--

Il pagamento dell'imposta avviene in autoliquidazione con bollettino di c/c postale o modello **F24**, (se si usa il modello F24 semplificato, si deve riportare riportando nella "Sezione" la sigla "EL").

Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto, sia inferiore ad euro 12,00.

Il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Il versamento va effettuato indicando i seguenti "codici tributo":

3958 TASI - tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze

3959 TASI - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale

3960 TASI - tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili

3961 TASI - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati

Negli spazi:

- "codice ente/codice comune" indicare il **codice catastale del Comune di Celle Ligure C443**;

- "Acc" barrare se il pagamento si riferisce all'acconto e nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo (se il pagamento è effettuato in unica soluzione, barrare entrambe le caselle);

- "Numero immobili" indicare il numero degli immobili per i quali si effettua il pagamento utilizzando lo stesso codice tributo (massimo tre cifre);

- "anno di riferimento" indicare l'anno al quale il pagamento si riferisce, cioè l'anno 2019 (esclusi perciò i pagamenti effettuati a titolo di ravvedimento relativamente ad anni precedenti).